



ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

Asti, C.so Don Minzoni, 86, P.Iva n. 01142420056

PEC: asp.asti@pec.it

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMPIANTI E RETI IDRICHE E SU RETI E SOLLEVAMENTI FOGNARI, INCLUSO IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ 7 GIORNI SU 7 E 24/24H IN TUTTI I GIORNI DELL'ANNO NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ASTI LA CUI GESTIONE TECNICA È STATA AFFIDATA AD ASP - Appalto n. 7-L/2025 - LOTTO B CIG: B8E2E67B11.
Contratto del 27.03.2026 prot. ASP n. 22379.**

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE:

- all'esito di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 36/2023 con determina n. 21037 del 04.03.2026 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati a GEOVERDE SYSTEM S.R.L., P.Iva/CF n. 08550080017, con sede legale in Corso Massimo D'Azeglio n. 19, Cap. 10126 Torino, che ha offerto il ribasso unico percentuale del 9,36% sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara, fermo l'importo massimo di contratto di € 300.000,00, oltre iva, di cui € 31.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 71.255,36 per costi della manodopera, fatte salve le opzioni contrattuali; in data 27.03.2026 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori prot. ASP n. 22379;
- l'appalto è a misura e si compone di lavorazioni ricadenti nell'unica categoria OG6, per le quali in sede di gara l'Appaltatore ha dichiarato l'intenzione di far ricorso al subappalto;
- alla data di adozione della presente determina i lavori in oggetto non sono stati consegnati;

DATO ATTO CHE:

- in data 07.04.2026 con pec assunta al prot. ASP n. EN_22948_26 l'Appaltatore ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare all'impresa PIETRO SUCCIO S.R.L., con sede legale in Via del Chiosso n. 2, Asti, P.IVA n. 01539560050 lavorazioni ricadenti nella categoria OG6, per l'importo stimato di € 140.000,00, di cui € 2.500,00 quali oneri per la sicurezza ed € 33.200,00 quali costi della manodopera, oltre iva di legge, trasmettendo la documentazione necessaria ai sensi di legge, compreso il Contratto di subappalto sottoscritto in data 08.04.2026;
- nel Contratto di subappalto le parti hanno previsto il pagamento diretto della Stazione Appaltante al subappaltatore;
- le lavorazioni oggetto di richiesta di autorizzazione al subappalto sono: manutenzione e riparazioni/sostituzioni rete acquedotto e depurazione – stesa bitume – allacci acquedotto – allacci idrici - manutenzione e riparazioni/sostituzioni rete fognaria – allacci fognatura – ripristino asfalti - smaltimenti – noli - reperibilità e pronto intervento – scavi, scarifiche reinterri, disfacimento pavimentazioni e ricerca perdite – getto CLS – spandimento materiali – posa pavimentazioni in pietra – stesa emulsione – segnaletica – rimozione e posa pozzetti e chiusini – posa tubi, ULTERIORI LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA CAT. PREVALENTE OG 6 NEI LIMITI CONSENTITI DALLA NORMATIVA VIGENTE (49%), attività ricadenti nell'elenco di cui all'art. 1, co. 53 L. 190/2012 (cd. WHITE LIST e attività che richiedono l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nella Categoria 2bis.

DATO della verifica con esito positivo dei requisiti morali e speciali in capo all'impresa Pietro Succio s.r.l., come da esiti agli atti di A.S.P. S.p.A.;

PRESO ATTO che l'impresa Pietro Succio S.r.l. è da qualificare come piccola impresa ai sensi del D.M. 18.04.2005, e pertanto sussiste la condizione prevista dall'art. 119, co. 11, lett. a), d.lgs. 36/2023 ai fini del pagamento diretto delle prestazioni eseguite in regime di subappalto, come previsto nel contratto di subappalto; che il Subappaltatore ha dichiarato di applicare il CCNL Edilizia Industria ai propri dipendenti;

DATO ATTO INOLTRE CHE il valore economico dei lavori per i quali l'Appaltatore ad oggi ha chiesto autorizzazione al subappalto è nei limiti stabiliti dalla lex di gara;

RILEVATO CHE:

- il pagamento diretto costituisce una delegazione di pagamento *ex lege*, che non implica subentro della Stazione Appaltante nel contratto di subappalto;
- il Direttore dei lavori provvederà alla contabilizzazione delle prestazioni eseguite, emettendo un unico SAL sul quale l'appaltatore indicherà le prestazioni eseguite dal subappaltatore e a fronte di tali indicazioni il RUP emetterà il certificato di pagamento, procedendo quindi con richiesta di emissione di distinti mandati di pagamento a favore di appaltatore e subappaltatore, previa verifica della regolarità del DURC;
- il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante non deroga alle regole generali di fatturazione della sua prestazione ai fini IVA (D.P.R. n. 633/1972). Pertanto, il subappaltatore dovrà fatturare i lavori eseguiti all'appaltatore, in osservanza delle disposizioni sulla fatturazione delle operazioni effettuate (artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972), con applicazione del regime del *reverse charge* (art. 17, co. 6, lett. a) DPR 673/2022) e quindi senza esposizione dell'IVA.

L'appaltatore dovrà integrare la fattura ricevuta dal subappaltatore con l'indicazione dell'aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa.

Conseguentemente, lo stesso appaltatore emetterà fattura nei confronti della stazione appaltante, con applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (*split payment*), di cui all'art. 17-ter del medesimo D.P.R. 633/1972, indicando quindi l'imponibile e l'imposta per l'importo complessivo dei lavori eseguiti, compresi quelli realizzati dal subappaltatore, detratto l'eventuale importo dell'anticipazione da recuperare, in modo da consentire la graduale ed automatica diminuzione dell'importo della garanzia nel corso di esecuzione delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione; nella fattura dovrà annotare la dicitura "scissione dei pagamenti-art.17-ter, D.P.R. 633/1972"; l'Iva verrà versata dalla Stazione Appaltante direttamente all'Erario.

VISTI E CONSIDERATI:

- il d.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- il d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- la L. n. 190/2012 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.;
- il fascicolo d'ufficio del procedimento autorizzativo del subappalto da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determina anche se non materialmente allegata.

Per quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto Amministratore Delegato di Asti Servizi Pubblici S.p.A. ing. Massimo Cimino, munito dei necessari poteri,

DETERMINA

- 1) che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di approvare relativamente all'iter autorizzativo del subappalto di cui in premessa tutte le operazioni poste in essere dagli Uffici aziendali e dal Responsabile del Procedimento, come

risultanti dagli atti e documenti, da intendersi quali parte integrante e sostanziale della presente, anche se non materialmente allegati;

3) di autorizzare, fermo quanto previsto al successivo punto, il subappalto dei lavori indicati dall'Appaltatore nella richiesta di subappalto agli atti, all'impresa PIETRO SUCCIO S.R.L., con sede legale in Via del Chiosso n. 2, Asti, P.IVA n. 01539560050 per un importo stimato di € 140.000,00, di cui € 2.500,00 quali oneri per la sicurezza ed € 33.200,00 quali costi della manodopera, con la precisazione che trattasi di importo meramente presunto senza alcun obbligo al suo esaurimento;

4) di stabilire che l'efficacia dell'autorizzazione al subappalto è sospensivamente condizionata alla consegna dei lavori all'Appaltatore con apposito verbale a termini di Capitolato Speciale d'appalto;

5) di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore, come richiesto dall'Appaltatore e previsto dall'art. 119, co. 11, lett. a) d.lgs. 36/2023, con le modalità indicate in premessa, precisando che

6) dato atto che il contratto di subappalto è collegato negozialmente al contratto d'appalto principale prot. ASP n. 22379/2026, di disporre che:

- l'eventuale cessazione anticipata e/o la risoluzione del suindicato contratto d'appalto si ripercuote sul contratto di subappalto;

- permane ferma la responsabilità solidale dell'Appaltatore e del Subappaltatore nei confronti di A.S.P. S.p.A. ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023 per la regolare esecuzione della commessa nel suo complesso e per il puntuale adempimento di tutti gli obblighi stabiliti dalla medesima norma e di quelli contrattualmente assunti dall'impresa subappaltatrice, meglio precisati negli atti costituenti il progetto esecutivo dei lavori tra i quali il Capitolato Speciale d'Appalto, e per gli eventuali danni che dovessero essere cagionati ad A.S.P. S.p.A. o a terzi durante l'esecuzione della commessa;

- in relazione al pagamento degli obblighi retributivi e contributivi di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003 l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale verso il subappaltatore ai sensi dell'art. 119, co. 6, d.lgs. 36/2023, fermo per tutto il resto quanto stabilito dal Capitolato speciale di appalto dei lavori in oggetto;

- il subappaltatore, anche per il tramite dell'Appaltatore, per tutto il periodo di durata del contratto, è tenuto a comunicare per iscritto ad A.S.P. S.p.A. eventuali variazioni alla propria compagine societaria e/o ai soggetti singoli ex art. 94, co. 3 d.lgs. 36/2023, onde consentire di effettuare le verifiche d'ufficio sulla permanenza dei requisiti di legge per l'esecuzione dei lavori;

- A.S.P. s.p.a. si riserva di ritirare, revocare, annullare la presente determina di autorizzazione del subappalto e/o di adottare le azioni di legge, qualora venga accertato in capo al subappaltatore e/o ai suoi soggetti ex art. 94, co. 3, d.lgs. 36/2023, a seguito delle verifiche d'ufficio presso le autorità competenti, l'assenza o il venire meno dei requisiti generali ex d.lgs. 36/2023 e di quelli previsti dalla normativa vigente, senza che la società subappaltatrice e l'impresa appaltatrice possano avanzare alcuna pretesa, eccezione a titolo di risarcimento danni, indennizzo e/o rimborso spese, verso l'ente aggiudicatore;

- la presente determina viene trasmessa all'ing. Eloisa Fossati, quale Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 114 d.lgs. 36/2023 affinché vigili sulla corretta attuazione degli adempimenti stabiliti dal Capitolato speciale d'Appalto, dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e da quelli previsti dalla normativa di settore, a carico del subappaltatore.

Avverso la presente determina è possibile presentare, nelle ipotesi di legge, ricorso al T.A.R. Piemonte con sede legale in Torino, Via Confienza n. 10, entro trenta giorni dalla conoscibilità dello stesso, nelle forme e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.

Asti Servizi Pubblici S.p.A.
L'Amministratore Delegato
f.to ing. Massimo Cimino

Visto

Il RUP – f.to ing. Simone Tollemeto